

# IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EUROPA LE SCHEDE DI ASILO IN EUROPA



## BELGIO

### **Base legale del diritto al ricongiungimento familiare dei titolare di protezione internazionale in Belgio**

Art. 10 e 10 bis della legge del 15 Dicembre 1980 che regola l'ingresso, il soggiorno, l'insediamento e l'allontanamento dello straniero. Tale legge è stata modificata l'8 luglio 2011 ed è in vigore da settembre 2011.

### **A chi si applica?**

Il diritto al ricongiungimento familiare è previsto sia per chi è riconosciuto come rifugiato sia per chi è titolare di protezione sussidiaria, alle stesse condizioni. Su questo punto vi è stata discussione ampia e più di un anno di pratica scorretta da parte dell'Ufficio Immigrazione belga, a seguito della modifica della legge sul ricongiungimento familiare. A causa di un errore formale, l'Ufficio Immigrazione ha applicato fino ad ottobre 2013 le stesse condizioni applicabili per gli immigrati regolari anche ai titolari di protezione sussidiaria. Tuttavia la Corte Costituzionale Belga ha successivamente sancito questa pratica come illegale e discriminatoria e ha annullato la norma in questione. Da allora vengono applicate le stesse condizioni a rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.

### **Chi può beneficiare del ricongiungimento?**

1. Il marito/la moglie. Entrambi i coniugi devono avere più di 21 anni e una volta ricongiunti dovranno vivere sotto lo stesso tetto. La poligamia non è accettata.
2. Il/la partner registrato/a. Per partner registrato s'intende quella persona con cui si intrattiene una relazione registrata, ossia una relazione equivalente al matrimonio o una relazione legalmente registrata. Deve essere presentata una dichiarazione ufficiale di coabitazione presso le amministrazioni municipali belghe o presso le autorità diplomatiche. Entrambi i partner devono avere più di 21 anni; se tuttavia è possibile dimostrare che la precedente convivenza tra i due è superiore a un anno, l'età si riduce a 18 anni. La relazione deve essere stabile e continuativa, dimostrando ad esempio che si è vissuto insieme un anno prima di presentare la richiesta di ricongiungimento o che la conoscenza reciproca risale almeno a due anni prima e si sono mantenuti i contatti nonostante non si abbia convissuto (regole strette, scambi regolari e che ci sia incontrati almeno tre volte nei due anni precedenti la

richiesta e per almeno 45 gg) o un figlio in comune. Una volta ricongiunti, dovranno vivere sotto lo stesso tetto. Non deve esserci legame di parentela tra i partner.

3. I figli minorenni della coppia o di uno solo dei coniugi/partner (sotto i 18 anni, in caso di dubbio l'autorità consolare può richiedere il test radiometrico per stabilire l'età presunta). Non devono essere sposati e devono vivere sotto lo stesso tetto dei genitori in Belgio. Nel caso il minore sia figlio di uno solo dei coniugi/partner quest'ultimo deve possederne la custodia esclusiva oppure, se la custodia è condivisa, l'altro genitore deve concedere il proprio consenso a che il minore si ricongiunga con il richiedente in Belgio.
4. I figli maggiorenni portatori di handicap. L'handicap deve essere certificato da un medico, il figlio non deve essere sposato e deve vivere in casa con i genitori in Belgio.
5. I genitori, solo nel caso il richiedente sia un minore non accompagnato che beneficia di protezione internazionale.

Familiari che non ricadono in queste categorie (fratelli, sorelle, genitori di adulti, figli maggiorenni senza disabilità) possono provare a richiedere un permesso di soggiorno provvisorio per motivi umanitari. Tuttavia questi visti sono rilasciati eccezionalmente e a completa discrezione dell'Ufficio Immigrazione (non sono quindi un diritto, come invece è il ricongiungimento familiare). Per il rilascio di tali permessi non è previsto il soddisfacimento di alcun particolare requisito, tuttavia è necessario presentare la documentazione riguardante il vincolo di parentela e altri documenti attestanti il legame di dipendenza con il richiedente. Per legge l'Ufficio Immigrazione non è obbligato a dare una risposta in tempi precisi; tuttavia al 1 giugno 2014 i tempi di attesa per il rilascio di un visto per motivi umanitari era di 7 mesi.

## **Procedura**

I familiari che desiderano ricongiungersi al membro della famiglia in Belgio devono, salvo casi eccezionali, fare personalmente richiesta di un visto di tipo D per ricongiungimento familiare presso l'ambasciata o il consolato belga nel paese dove essi risiedono.

In seguito, la richiesta viene inoltrata all'Ufficio Immigrazione in Belgio. Ogni membro della famiglia deve presentare all'ambasciata i seguenti documenti:

- a) un documento di viaggio valido
- b) il modulo di richiesta del visto riempito e firmato e delle fototessere recenti
- c) una copia del certificato di nascita (capita spesso che i familiari di titolari di protezione internazionale – spesso a loro volta già fuggiti in altri paesi – non siano in grado di presentare un certificato di nascita o che il documento che presentano non venga riconosciuto dalle autorità belghe. In questi casi l'Ufficio Immigrazione proporrà spesso di effettuare un test del DNA (un test del DNA costa 200€ ed è a carico del richiedente, sia in caso di esito positivo che negativo)
- d) per il coniuge: copia del certificato di matrimonio
- e) per il partner registrato: copia della registrazione della relazione e il maggior numero possibile di prove che dimostrino che la relazione è duratura
- f) per i figli minorenni: in caso di autorità parentale esclusiva serve una copia della sentenza che la sancisce; in caso di autorità parentale condivisa serve l'autorizzazione della persona che la condivide, affinché il minore possa partire e stabilirsi in Belgio. Se si tratta del/dei figlio/i del coniuge o partner: una copia del certificato di matrimonio o dell'atto di divorzio dei genitori (o l'atto di decesso dell'altro genitore) o il certificato di relazione registrata. Se il bambino ha raggiunto l'età matrimoniale secondo la legislazione nazionale: un certificato di stato civile libero
- g) per il figlio maggiorenne portatore di handicap: certificato medico redatto da un medico incaricato dall'ambasciata o consolato belga

- h) una copia del permesso di soggiorno belga di chi richiede il ricongiungimento e una copia della decisione in merito al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria
- i) un certificato medico recente (meno di 6 mesi prima della richiesta) stilato da un medico incaricato dall'ambasciata o dal consolato belga
- j) un certificato di precedenti penali in caso il richiedente residente in Belgio sia maggiorenne.

Oltre a questi documenti standard, le autorità belghe possono richiedere ulteriori documenti. I documenti originali dello stato civile vengono restituiti ai richiedenti al termine della procedura, assieme al passaporto, con o senza visto.

Devono essere inoltre presentate le prove di idoneità abitativa, assicurazione sanitaria e reddito sufficiente, nei casi previsti dalla legge.

### **Costi**

La domanda di ricongiungimento familiare costa 180€ per ogni persona che richiede il visto.

I documenti stranieri autentici devono essere autenticati dalle autorità del Paese che le ha rilasciate e dalle autorità belghe (ambasciata o consolato). Il costo dell'autenticazione varia da Paese a Paese ed è a carico del richiedente. Inoltre, i documenti che non siano in lingua inglese, francese od olandese devono essere tradotti da un traduttore giurato. Anche i costi delle traduzioni sono a carico del richiedente.

NB: In caso di impossibilità di produrre documenti ufficiali non è sufficiente il mero fallimento nel tentativo di ottenere tali documenti ma l'impossibilità deve essere reale, oggettiva ed indipendente dalla volontà del richiedente. Devono quindi essere portate dal richiedente prove a sostegno di ciò. L'Ufficio per l'Immigrazione valuterà poi caso per caso.

Quando tutti i documenti necessari sono autenticati, tradotti e depositati, la domanda viene considerata completa. Il familiare per cui il ricongiungimento è stato richiesto riceve quindi dal consolato o dall'ambasciata il certificato di richiesta di ricongiungimento familiare. La data riportata sul certificato fa partire i 6 mesi entro i quali l'Ufficio Immigrazione è tenuto a prendere una decisione. In caso di richieste complesse l'Ufficio Immigrazione può prolungare questo termine di tre mesi fino a due volte; la decisione di prolungare deve essere motivata. Se dopo 6 mesi non vi è nessuna decisione, il visto per ricongiungimento familiare viene rilasciato.

### **Differenze con la procedura prevista per stranieri non titolari di protezione. Condizioni, misure di integrazione.**

Le normali condizioni da rispettare in caso di richiesta di ricongiungimento familiare sono:

- **idoneità abitativa** – ovvero dimostrare di disporre di un'abitazione sufficiente per poter alloggiare tutti i familiari con cui si desidera ricongiungersi in Belgio. L'abitazione deve soddisfare i criteri di sicurezza, sanità e abitabilità. Un contratto d'affitto registrato o un atto di proprietà possono essere portati come prova sufficiente. Qualora il contratto d'affitto specificasse che l'alloggio non è adatto per ospitare il numero di persone previste o qualora l'alloggio fosse dichiarato inabitabile, i suddetti documenti non vengono accettati come prova di idoneità abitativa;
- **assicurazione sanitaria** – che copra i rischi medici in Belgio per il richiedente e i familiari che si unirebbero a lui. Come prova il richiedente deve presentare o il certificato del fondo malattia a cui è affiliato e a cui si affilirebbero i familiari al loro arrivo in Belgio, o la prova di un'assicurazione malattia privata che dimostri che il richiedente e i familiari sono coperti

per rischi in Belgio (durata minima 3 mesi, copertura minima €30.000)

- **reddito sufficiente, stabile e regolare** – per mantenere se stessi e i familiari. Questo reddito deve come minimo corrispondere al 120% del ‘reddito d’integrazione sociale’ (una sorta di sussidio minimo che viene dato a chi non dispone di nessun tipo di reddito). In data 1 giugno 2014 il reddito d’integrazione sociale ammontava a €1307,78. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l’Ufficio Immigrazione non può rifiutare automaticamente il visto, ma deve esaminare il caso individualmente per stabilire che reddito sia sufficiente per quel richiedente per mantenere se stesso e i familiari e non finire a carico dello Stato.

**I titolari di protezione internazionale sono esentati dalle suddette condizioni** previste per il ricongiungimento familiare di altri stranieri regolarmente residenti se presentano la domanda **entro un anno** dopo il riconoscimento della protezione internazionale e **se la relazione familiare era già presente nel paese d’origine**.

Inoltre i titolari di protezione internazionale sono sempre esentati (quindi anche dopo un anno) dalla condizione di sufficiente reddito qualora il richiedente si voglia ricongiungere unicamente con i figli minorenni propri o del coniuge.

L’esenzione dalle tre condizioni di cui sopra non si applica mai ai titolari di protezione internazionale che si ricongiungano con un figlio maggiorenne portatore di handicap.

I minori non accompagnati che chiedono il ricongiungimento con i propri genitori sono sempre esentati da tutte le tre suddette condizioni, anche dopo un anno dal riconoscimento della protezione internazionale.

Nè prima né dopo l’ingresso dei familiari sul territorio belga è previsto che questi ultimi si sottopongano ad alcun test di integrazione o di lingua.

### **Procedura di ricorso**

In caso di rifiuto del visto da parte dell’Ufficio Immigrazione è prevista la possibilità di appello in annullamento presso la Corte per le dispute in materia d’immigrazione (*Cour de Contentieux des Etrangers, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen*). Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla presa di conoscenza della decisione.

Qualora la ragione del rifiuto sia collegata alla richiesta di riconoscimento di atti autentici stranieri si può presentare ricorso alla Corte di prima istanza sulla base del diritto internazionale privato.

E sempre possibile, in caso di rifiuto, introdurre una nuova richiesta di visto presentando nuovi elementi.

### **Criticità**

- costi elevati e tutti a carico del richiedente
- procedura molto burocratica e molti documenti richiesti e considerati necessari. Per le famiglie di rifugiati questo aspetto è particolarmente problematico, poichè molto spesso si trovano già fuori dal paese d’origine ed è comunque molto rischioso prendere nuovamente contatto con le proprie autorità governative (anche per il test del DNA per esempio è spesso necessario prendere contatto con le autorità locali)
- il termine di un anno per i beneficiari di protezione internazionale per essere esentati è spesso troppo breve: i beneficiari di protezione internazionale devono spesso rintracciare i familiari che hanno perso durante il viaggio ed entrare in possesso di tutti i documenti necessari. Tutto ciò richiede molto tempo e in certi casi è impossibile rispettare i 12 mesi di tempo. Anche i costi elevati fanno sì che molto spesso per i beneficiari di protezione internazionale non sia possibile mettere da parte le somme necessarie entro un anno.

- se la richiesta non viene effettuata entro il termine di un anno i beneficiari di protezione internazionale sono sottoposti alle stesse condizioni degli altri immigrati regolari.

Per maggiori informazioni (inglese): <http://www.cbar-bchv.be/LinkClick.aspx?fileticket=UqILgfySTO8%3d&tabid=106&mid=566&language=nl-NL>

**Scheda aggiornata a dicembre 2014**